

R.G. n. 1493/2024

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**TRIBUNALE DI MILANO  
Sezione del lavoro**

Il Giudice del lavoro del Tribunale di Milano, Luigi Pazienza, nella prosecuzione del verbale di udienza del 10.04.2024;

visto l'art. 429 c.p.c.;

pronunzia la seguente

**SENTENZA**

nella controversia previdenziale

tra

rappresentato e difeso dagli Avv.ti

e

INPS, rappresentato e difeso dall'Avv.

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 2.02.2024 il [redacted] ha convenuto in giudizio l'Inps formulando le seguenti conclusioni: " 1) accertare e dichiarare l'illegittimità del rigetto della domanda di NASpl presentata dal signor [redacted] data 11/5/2023, con conseguente diritto ad essere ammesso a godere del trattamento di NASpl ex art. 1 del D. Lgs. n. 22/2015 con decorrenza dal 12/5/2023, o dalla diversa data ritenuta di giustizia, per il periodo *ex lege* previsto, per tutti i motivi esposti in ricorso; e per l'effetto



2) condannare l'INPS a corrispondere al signor [redacted] il trattamento di NASpl ex art. 1 del D. Lsg. n. 22/2015, con decorrenza dal 12/5/2203 o dalla diversa data ritenuta di giustizia per il periodo *ex lege* previsto, oltre interessi legali come per legge; In ogni caso 3) con vittoria di spese e compensi professionali, oltre 15% per rimborso spese forfettarie, ex D.M. n. 55/2014 e D.M. n. 147/2022 e rimborso del contributo unificato, da distrarsi in favore della procuratrice costituita;”.

Si è costituito in giudizio l'Inps chiedendo il rigetto delle domande.

La domanda è fondata e merita di essere accolta.

Dalla documentazione prodotta si evince che [redacted] è attualmente detenuto presso la Casa circondariale; che il ricorrente ha lavorato alle dipendenze della Amministrazione penitenziaria dal settembre 2020 al 10.03.2023 e che in data 11.05.2023 l'istante ha presentato la domanda relativa alla naspi.

Non vi è alcun dubbio ( infatti l'Inps non muove alcuna contestazione specifica) che al momento della cessazione del rapporto di lavoro, il ricorrente vantava più di 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni e più di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione (requisito comunque non più richiesto ai fini del riconoscimento della prestazione in questione).

Ciò premesso, va osservato che la peculiarità del lavoro penitenziario non può consentire l'introduzione di un trattamento differenziato tra i detenuti e gli altri cittadini in materia di assicurazione contro la disoccupazione. Gli articoli 35, comma 1, 38, comma 2 e 27, comma 3 della Costituzione sanciscono la tutela del lavoro “in tutte le sue forme e applicazioni” da parte della Repubblica; il diritto a che siano previsti e assicurati ai lavoratori “mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia ... disoccupazione involontaria”; che “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”. Le norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà (D.lgs 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dal D.lgs 124/2018) in applicazione dei suddetti principi prevedono: “Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, della formazione professionale, del lavoro, della partecipazione a progetti di pubblica utilità, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro. Gli imputati



sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica.” (art. 15) L'attività lavorativa prestata all'interno degli istituti penitenziari è disciplinata dall'art. 20 che, ai fini della presente causa, così prevede: “Negli istituti penitenziari e nelle strutture ove siano eseguite misure privative della libertà devono essere favorite in ogni modo la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro e la loro partecipazione a corsi di formazione professionale. A tal fine, possono essere organizzati e gestiti, all'interno e all'esterno dell'istituto, lavorazioni e servizi attraverso l'impiego di prestazioni lavorative dei detenuti e degli internati. Possono, altresì, essere istituite lavorazioni organizzate e gestite direttamente da enti pubblici o privati e corsi di formazione professionale organizzati e svolti da enti pubblici o privati. (comma 1) Il lavoro penitenziario non ha carattere affittivo ed è remunerato. (comma 2). L'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera al fine di far acquisire ai soggetti una preparazione professionale adeguata alle normali condizioni lavorative per agevolare il reinserimento sociale.(comma 3) ... La durata delle prestazioni lavorative non può superare i limiti stabiliti dalle leggi vigenti in materia di lavoro e sono garantiti il riposo festivo, il riposo annuale retribuito e la tutela assicurativa e previdenziale.” (comma 13). Il lavoro dei detenuti è retribuito in relazione alla quantità e qualità dell'attività prestata, in misura pari ai due terzi del trattamento economico previsto dai contratti collettivi (art. 22). Ai detenuti e agli internati che lavorano sono dovuti, per le persone a carico, gli assegni familiari nella misura e secondo le modalità di legge (art. 23).

Alla luce della normativa citata, il lavoro penitenziario alle dipendenze del Ministero della Giustizia e quello “libero” subordinato sono assimilabili: pertanto non possono sussistere ragioni per escludere il diritto alla naspi qualora ricorrano tutti i presupposti previsti dalla normativa specifica. Peraltro non vi sono differenze tra lavoro penitenziario svolto all'interno alle dipendenze del Ministero e quello reso all'esterno in favore di un soggetto terzo (artt. 15, 2°, 25 bis della legge 354/1975 e artt. da 47 a 53 del DPR 230/2000). Con sentenza n. 158/2001, la Corte Costituzionale, nel dichiarare l'incostituzionalità del comma 16 dell'art. 20 cit., ha sottolineato che “il lavoro del detenuto, specie quello intramurario, presenta le peculiarità derivanti dalla inevitabile connessione tra rapporto di lavoro e profili organizzativi, disciplinari e di sicurezza propri



dell'ambiente carcerario. Per tali ragioni è ben possibile che la regolamentazione di tale rapporto conosca varianti o delle deroghe rispetto a quella del rapporto di lavoro in generale. Tuttavia, né tale specificità, né la circostanza che il datore di lavoro possa coincidere con il soggetto che sovrintende alla esecuzione della pena, valgono ad affievolire il contenuto minimo di tutela che, secondo la Costituzione, deve assistere ogni rapporto di lavoro subordinato". Alla stregua di tali principi, se al detenuto che ha svolto attività lavorativa alle dipendenze dell'Amministrazione carceraria all'interno dell'istituto di pena (come nel caso del ricorrente) si negasse, una volta scarcerato, il diritto alla NASpi si impedirebbe il verificarsi della finalità rieducativa e di reinserimento sociale che costituisce l'essenza stessa del lavoro carcerario. Se l'ex detenuto, per il quale sono stati versati i contributi durante lo svolgimento di attività lavorativa in regime detentivo da parte del Ministero della Giustizia, non potesse accedere al trattamento di disoccupazione, si vedrebbe privato di un sostegno al reddito proprio nella fase più delicata del suo reinserimento sociale. Del tutto irrilevante è anche la circostanza per cui il lavoro intramurario alle dipendenze del DAP possa essere organizzato a turni e sulla base di graduatorie, per garantire a tutti i detenuti di lavorare. Nel caso di specie, infatti, il ricorrente ha lavorato continuativamente per più di due anni come si evince chiaramente dalla documentazione prodotta e ha chiesto la indennità previdenziale solo alla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Indipendentemente dalla valenza normativa ed interpretativa del messaggio dell'INPS invocato dalla difesa dell'Ente previdenziale, lo stesso non è dunque applicabile al caso di specie. Allo stesso modo negare la prestazione all'ex detenuto una volta cessato il rapporto di lavoro costituirebbe una ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri cittadini in possesso dei medesimi requisiti di legge per accedere alla prestazione in questione.

L'assimilazione del lavoro penitenziario, sia intramurario che al di fuori degli istituti di pena, a quello ordinario, è stata, da ultimo, riconosciuta con sentenza n. 396/2024 della Corte di Cassazione, con la quale è stato riconosciuto il diritto del lavoratore detenuto a conseguire la prestazione di NASpi.

La Corte, richiamata l'evoluzione della disciplina del lavoro penitenziario, ha evidenziato come lo stesso abbia perso i tratti di specialità che lo caratterizzavano all'origine, riconoscendo, infine, in favore dei lavoratori detenuti i diritti spettanti a tutti i lavoratori in genere e le relative azioni di tutela dinanzi al medesimo Giudice del lavoro.

La vecchia disciplina di cui al R.D. n. 787/1931 configurava il lavoro penitenziario come parte integrante della pena e strumento di ordine e disciplina, con conseguente



qualificazione dello stesso come prestazione di diritto pubblico, non riconducibile allo schema del normale rapporto di lavoro.

Con la riforma del 1975 (Legge n. 354/1975, c.d. O.P.), tale impostazione è stata superata, il lavoro penitenziario ha perso il carattere di afflittività che lo connotava e ne è stata evidenziata la finalità rieducativa, riconoscendo al lavoratore detenuto vari diritti soggettivi, per quanto il lavoro continuasse a configurarsi come un obbligo e non solo come un diritto.

L'equiparazione tra il lavoro penitenziario e quello ordinario, ha sottolineato la Corte, è stata poi "normativamente sancita esplicitamente e ad ogni effetto" con la riforma dell'ordinamento penitenziario introdotta dal D. Lgs. n. 124/2018, con la quale, come previsto dalla disposizioni richiamate, è venuto meno l'obbligo del lavoro, si è stabilito che il lavoro penitenziario non ha carattere afflittivo ed è remunerato, che l'organizzazione e i metodi del lavoro penitenziario devono riflettere quelli del lavoro nella società libera per agevolare il reinserimento sociale dei detenuti e che agli stessi è garantita la tutela previdenziale ed assistenziale ed ogni altra tutela prevista dalle disposizioni vigenti.

Riguardo l'equiparazione in esame, la Corte ha affermato che "(...) risulta decisiva la considerazione secondo la quale, nonostante la peculiarità della disciplina di alcuni istituti derivanti dall'interferenza del trattamento penitenziario, la causa tipica del rapporto di lavoro – costituita dallo scambio tra attività lavorativa e remunerazione – resta centrale anche nel lavoro intramurario (...)".

Ancora, la Corte ha precisato che "la rieducazione ed il reinserimento sociale, lungi dall'essere elementi che alterano lo schema causale del rapporto, costituiscono il fine del lavoro", riconoscendo che "è la prestazione di lavoro in sé che ha un potenziale rieducativo per i vari e diversi effetti che può produrre a favore della persona del detenuto (dal

riempimento di un tempo altrimenti vuoto all'acquisizione di competenze professionali, al conseguimento di disponibilità economiche da destinare al mantenimento della famiglia ed al proprio futuro) tutti utili per agevolare il reinserimento della persona nella società libera e scongiurare effetti di isolamento e desocializzazione", affermando, di conseguenza, che "il lavoro carcerario è tanto più rieducativo quanto più è uguale a quello dei liberi".



Sulla scorta di tali considerazioni, la Corte, in definitiva, ha confermato che "il rapporto di lavoro del detenuto alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria va considerato come un ordinario rapporto di lavoro, nonostante le particolarità della regolamentazione normativa", riconoscendo, peraltro, tale equiparazione già nel regime in vigore prima dell'ultima riforma del 2018.

Venendo all'esame dei requisiti per l'accesso alla naspi, va ricordato che il trattamento è riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione (art. 3 co. 1) e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti: siano in stato di disoccupazione ai sensi dell'art. 1, co. 2, lett. c), d.lgs. 181/2000 (art. 3 co. 1, lett. a); possano far valere nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione (art. 3 co. 1, lett. b); possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (art. 3 co. 1, lett. c). L'art. 3, al comma 2, precisa inoltre che "la" naspi è riconosciuta anche ai lavoratori che hanno rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge n. 92 del 2012".

Orbene il ricorrente è in possesso dei requisiti suddetti: infatti risulta provato lo stato di disoccupazione del ricorrente dalla certificazione del Centro per l'Impiego di Milano e dalla domanda amministrativa; le 13 settimane di contribuzione nei quattro anni precedenti lo stato di disoccupazione e le 30 giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione dalle buste paga e dall'estratto contributivo, anche se tale ultimo requisito non è più previsto.

Con riferimento alla perdita involontaria dell'occupazione, va osservato che la stessa è stata determinata per scadenza del termine.

In conclusione il ricorrente ha diritto alla naspi a decorrere dal 12.05.2023 ossia dal giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data 11.05.2023.

Pertanto la domanda del ricorrente va accolta.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza dell'Inps.

**P. Q. M.**



Il Giudice, Luigi Pazienza, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da  
con ricorso depositato il 2.02.2024, nei confronti  
dell'INPS , così provvede:

- 1) accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna l'Inps a corrispondere al ricorrente il trattamento di naspi ex art. 1, d.lgs. 22/2015 dal 12.05.2023, oltre gli interessi legali a far tempo dal 120° giorno d alla data della domanda amministrativa;
- 2) condanna l'Inps al pagamento delle spese processuali dell'istante che liquida in complessivi Euro 1.800,00, oltre IVA, CPA e rimborso delle spese generali nella misura del 15%, con distrazione in favore d ei procuratori dichiaratisi anticipatari.

Milano, 10.04.2024

Il Giudice

( Luigi Pazienza)



